

Comune di **Grosotto**

Provincia di **Sondrio**

UFFICIO DI STATO CIVILE

SEPARAZIONE E DIVORZIO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

IL SINDACO

VISTO Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

VISTA la circolare Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – n. 19/2014 in data 28.11.2014;

RENDE NOTO

Che dall'11 dicembre 2014, i coniugi che ritengano che il loro matrimonio non abbia più quei presupposti che ne determinarono la stipulazione e intendano dunque far cessare i suoi effetti, possono concludere un accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché delle condizioni di modifica di separazione o di divorzio, innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

Si potrà fare separazione e divorzio consensuali presso l'ufficio di stato civile, esclusivamente qualora:

- NON ci siano figli minori, ovvero maggiorenni incapaci (1), portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti;
- non serva alcun atto di disposizione patrimoniale (*ad esempio relativo alla casa di proprietà, l'assegno di mantenimento*).

RICORDA

Che per separarsi e per divorziare (*scioglimento o cessazione degli effetti civili*) vi sono, altresì, le seguenti procedure:

- Giudiziale, cioè presso il Tribunale assistiti almeno da un legale.
- All'estero, presso le competenti autorità, qualora almeno uno dei due coniugi sia straniero o viva all'estero.
- Consensuale, con la sola assistenza del legale (*almeno uno per parte*) che porrà in essere ogni ulteriore adempimento.

Qualora si scelga di farlo presso l'ufficiale dello Stato Civile, andranno prese intese con il dipendente incaricato.

Dalla residenza comunale, li 11/12/2014

IL SINDACO

Guido Patelli

L'originale del documento è conservato presso il Comune di Grosotto. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del dlgs 39/1993

(1) per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli)maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).